

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 21 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 20 dicembre 1982¹ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Se fino all'insorgenza dell'infortunio la persona assicurata aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo la legge sull'AI², l'indennità giornaliera corrisponde almeno all'ammontare totale dell'indennità giornaliera versata fino allora dall'assicurazione per l'invalidità, ma al massimo all'80 per cento del guadagno assicurato conformemente al capoverso 1.

Art. 36 cpv. 1 e 3 primo periodo

¹ Una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa è importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.

³ Se più menomazioni dell'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio complessivo. ...

II

L'allegato 3 n. 1 è modificato come segue:

Calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità

1. Per le menomazioni dell'integrità menzionate di seguito, l'indennità corrisponde, nel caso normale, al tasso indicato dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

¹ RS 832.202

² RS 831.20

Per le menomazioni speciali dell'integrità e quelle non indicate di seguito, l'indennità verrà calcolata secondo il valore della tabella in funzione della gravità della menomazione. Ciò vale anche quando l'assicurato presenta contemporaneamente più menomazioni dell'integrità fisica, mentale e psichica.

Le menomazioni dell'integrità che non raggiungono il tasso del 5 per cento della seguente tabella non danno diritto ad alcuna indennità.

Le menomazioni dell'integrità sono valutate senza mezzi ausiliari, ad eccezione degli apparecchi ottici.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

21 maggio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz